



# CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

All'Autorità per la Vigilanza  
sui Contratti Pubblici di Lavori

Servizi e Forniture

Via di Ripetta, 246

00186 Roma

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

28/05/2012

U-fca/2536/2012



OGGETTO.: delibera 49/2012 dell'Avcp.

Con riferimento alla riunione 15.05.2012 del "tavolo tecnico" trasmettiamo in appresso – in sintesi – le considerazioni esposte in quella sede dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri:

## 1. Determinazione del corrispettivo:

I contenuti della delibera 49/2012 dell'AVCP sul tema sono ampiamente condivisibili, soprattutto laddove essi pongono peso e centralità sull'obbligo – in carico ai rup – di procedere ad una attenta ed approfondita "progettazione del servizio", con allegazione di un computo analitico, dettagliato e ripetibile della prestazione fin dalla fase di gara. È questa, ad avviso del CNI, la metodologia più corretta e giusta a garanzia della massima trasparenza negli affidamenti di servizi, permettendo essa di conoscere a priori i criteri di determinazione del prezzo e fornendo essa, contestualmente, un obiettivo strumento di valutazione di una eventuale anomalia di offerta.

Condivisibile, anche perché sostenuta da questo CNI quale ipotesi di lavoro nel precedente incontro del 13.04.2012, la proposta emersa nell'incontro del 15/05/2012 di un computo basato sull'impegno orario necessario per le singole prestazioni parziali; proposta questa, che permetterebbe una gara basata su di un *capitolato prestazionale* ben definito e delimitato e che, in estrema sintesi, potrebbe concretizzarsi in una offerta – opportunamente documentata e giustificata – del solo costo orario necessario a svolgere la prestazione, a parità di tutte le altre condizioni. Anche se il metodo potrebbe rivelarsi, forse, oneroso per piccole stazioni appaltanti, si ritiene che la predisposizione di un opportuno bando tipo, corredato da direttive ben specifiche e da un "tempario" condiviso, potrebbe essere d'aiuto.

Va da se, che questo CNI si impegna fin d'ora a fornire tutta la propria collaborazione, il contributo tecnico e le risorse necessarie, per la predisposizione degli strumenti necessari allo scopo.

Pur nell'esprimere il massimo apprezzamento per il lavoro svolto da cotesta spettabile Autorità, in tempi brevissimi, si ritiene di dover segnalare serie perplessità in ordine alla seconda metodologia proposta in delibera, afferente alla possibilità di procedere per analogia con affidamenti pregressi, aumentando gli importi di aggiudicazione del ribasso (o del ribasso medio) a suo tempo ottenuto.

Le criticità di una siffatta metodologia sono insite e nella mancanza – per le stazioni appaltanti – di banche dati sufficientemente complete a permettere raffronti statisticamente significativi e nel pericolo di determinazioni poco chiare e ripetibili, proprie di ogni metodologia che si basi solo su confronti ed analogie. A prescindere infatti dalla difficoltà, oggettiva, di trovare precisi e validi parametri di raffronto anche nell'ipotesi di due opere simili ma di costo sensibilmente diverso, va rilevato comunque un notevole grado di indeterminatezza anche nell'individuazione dell'entità del ribasso effettivo, qualora anche l'importo posto a base della gara di raffronto non fosse suffragato da un dettagliato computo, formulato ai sensi della normativa o della tariffa al tempo vigente.

## 2. classificazioni delle prestazioni:

La possibilità del ricorso alle tabelle di cui alla determina 5/2010 risolve indubbiamente in modo lodevole, nel breve periodo, la criticità dovuta al venir meno di qualsiasi possibilità di riferimento all'art. 14 della tariffa abolita.

Il CNI ritiene però, che le tabelle vadano riviste, anche in considerazione del fatto, che esse appaiono più restrittive della precedente classificazione e potrebbero, quindi, aprire la strada ad "affidamenti super-specialistici" – che sono sicuramente contrari sia ai principi ispiratori della legge 27/2012 che all'univoco orientamento della Comunità Europea in tema di appalti pubblici – in quanto essi permettono, a solo titolo di esempio, la partecipazione ad una gara attinente ad una scuola solo a soggetti che abbiano requisiti relativi solo ad edilizia per l'istruzione.

Anche su questo tema, ovviamente il CNI, si impegna a fornire il proprio contributo per il conseguimento di una soluzione condivisa in tempi brevi.

## 3. anomalia di offerta:

Ribadendo l'importanza e la centralità di un computo – predisposto a monte – quale metodologia più corretta di definizione del corrispettivo da porre a base di gara, permettendo esso una contestuale verifica trasparente delle anomalie di offerta, si ritiene di dover esprimere serie perplessità in ordine alla possibilità di poter ricorrere ad un semplice confronto con le somme previste quale incentivo ex art. 92, 5 del Codice per determinare la soglia di anomalia – ipotesi questa indicata a corollario nella delibera 49/2012 – in quanto essa potrebbe indurre qualche rup, poco avveduto, ad individuare *sic et simpliciter* nel 2 % del costo di costruzione la soglia di anomalia; disattendendo quella che è una corretta interpretazione del termine di "congruenza".


Nel ricordare che l'art. 92, 7 del Codice individua peraltro in una aliquota del 10 % del costo complessivo la spesa da porre a finanziamento per progettazione e direzione lavori, andrebbe quindi fatta chiarezza sul fatto, che prestazioni svolte all'interno delle amministrazioni hanno costi e soprattutto spese apparenti ben diverse da quelle affidate all'esterno e che di ciò si debba tenere debito conto nel determinare la predetta "congruità" o meno.

A parere del CNI la determinazione della soglia di anomalia non potrà quindi prescindere da una dettagliata analisi del costo, fatta a priori dal rup, che definisca i limiti oggettivi entro i quali un affidamento possa essere dignitosamente svolto nell'interesse sovrano della pubblica amministrazione di ottenere standard qualitativi adeguati, un rispetto rigoroso della tempistica, oltre che professionalità confacenti all'incarico affidato. Andranno quindi univocamente definiti livelli minimi di costo accettabili da determinare in modo analitico; eventualmente anche ricorrendo al "tempario" di cui al precedente punto 1).

Il CNI ritiene, infine, di dover esprimere il proprio rammarico per non aver potuto affrontare le questioni sopra esposte in un confronto collegiale precedente la pubblicazione della delibera 49/2012, nell'ottica di un sereno scambio al tavolo tecnico all'uopo istituito. In merito preme sottolineare, che il CNI aveva predisposto una propria nota da spedire – come da accordi – entro il giorno 11.05.2012, ma che la stessa non è stata alla fine inoltrata, in quanto *medio tempore* era stata resa pubblica la delibera.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Ing. Riccardo Pellegatta)



IL PRESIDENTE  
(Ing. Armando Zambrano)

